

Legge regionale 01 dicembre 1989, n.79

**Attuazione dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987 n. 80 . Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche.**

ARTICOLO 1

1. In attuazione dell'art. 8 della Legge 17 febbraio 1987 n. 80 e' istituito l'osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche.

L'Osservatorio e' finalizzato:

- a) alla predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio regionale;
- b) alla raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle forme e sugli esiti degli appalti e sul rispetto delle normative vigenti in materia di subappalto, di prevenzione infortunistica e di contrattazione collettiva di lavoro;
- c) alla pubblicazione, attraverso un apposito notiziario regionale, avente periodicit  almeno trimestrale, di tutte le gare di appalto indette nella Regione, dagli Enti locali e da altri Enti pubblici, indicando le procedure di assegnazione dei lavori, l'importo contrattuale e la scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori; per le opere gi  appaltate dovranno essere indicate le ditte partecipanti alla gara, le eventuali richieste di perizie suppletive e di revisione dei prezzi; l'importo revisionale liquidato, la scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori e il costo finale a carico dell'Amministrazione, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.

Nel notiziario dovranno essere pubblicati anche i dati relativi al conferimento di incarichi professionali, ivi compresi quelli conferiti dal concessionario di opere pubbliche, che saranno raccolti in apposito Registro Regionale.

ARTICOLO 2

1. Gli Enti locali sono tenuti ad inviare al Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli enti locali o sulle sue Sezioni decentrate e alla Giunta Regionale il contratto di appalto o, qualora mancante, la deliberazione di affidamento dei lavori, eventuali deliberazioni successive relative a perizie e revisioni dei prezzi, nonche' la deliberazione di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, avvalendosi dell'apposito modello di trasmissione approvato dalla Giunta Regionale, debitamente compilato in ogni sua parte.

### ARTICOLO 3

1. Gli organi di controllo di cui al precedente art. 2 trasmettono alla Giunta Regionale, copia dei modelli di cui allo stesso precedente art. 2 relativi agli atti esecutivi.
2. Gli altri Enti pubblici sono tenuti a trasmettere alla Giunta Regionale i dati relativi agli appalti e alle concessioni secondo le modalita' stabilite dalla stessa Giunta Regionale.

### ARTICOLO 4

1. Al funzionamento dell'Osservatorio regionale delle opere pubbliche provvede il Dipartimento Trasporti Infrastrutture Casa.
2. Per assicurare il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 della presente legge e' istituito il Comitato dell'Osservatorio Regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche composto come segue:
  - a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;
  - b) quattro componenti esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

Il Comitato indice semestralmente una assemblea dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria per illustrare l'attivita' dell'Osservatorio.

3. Tutti i dati in possesso dell'Osservatorio sono pubblici e chiunque puo' prenderne visione e chiederne copia.  
La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'andamento degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche in Toscana.